

ADEMPIMENTI

Compensazione contributi INPS: questioni aperte per i forfettari

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [circolare 104/2017](#) l'INPS ha fornito i "consueti" chiarimenti annuali in ordine **alla compilazione del quadro "RR"** del modello Redditi 2017, nonché ai **termini** e alle **modalità di versamento** dei **contributi** dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 in scadenza oggi oppure entro il prossimo 31 luglio con la **maggiorazione** dello 0,40%.

Il documento ha altresì ripreso le indicazioni passate in tema di **compensazione** dei crediti INPS, affermando che l'importo eventualmente risultante a credito dalle **colonne 19 o 33** del quadro RR del modello Redditi 2017 può essere portato in compensazione nel **modello F24** con l'indicazione, quale periodo di riferimento, esclusivamente dell'**anno 2016** e dell'importo che si intende compensare.

Anche le **somme** a credito riferite al **2015** possono essere utilizzate in **compensazione** tramite il modello F24 ma **entro** la data di presentazione del modello Redditi 2017, dovendo poi essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del relativo quadro RR.

L'**eventuale residuo** del **credito 2015** va indicato nel rigo RR del modello Redditi 2017 - colonne 22 e 36 - e deve essere oggetto di **domanda di rimborso** oppure di **compensazione contributiva** (cd. **autoconguaglio**).

In altri termini le **eccedenze del 2015** possono essere:

- liberamente **compensate** su modello F24 (con qualsiasi tributo o contributo) al più tardi entro il 30 settembre 2017 (in caso di anticipata presentazione del modello Redditi 2017 il termine dovrebbe ridursi di conseguenza);
- richieste a **rimborso** mediante apposita piattaforma presente sul sito INPS;
- utilizzate in **autoconguaglio** (vale a dire in compensazione interna INPS su INPS) sempre previa presentazione di apposita richiesta telematica mediante le procedure presenti sulla piattaforma INPS.

Infine, le **somme a credito riferite ad anni d'imposta precedenti rispetto al 2015** non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Potrebbe accadere che un **professionista**, nell'anno 2016, abbia versato contributi previdenziali alla Gestione separata per 2.000 euro; tale ammontare confluisce nel modello Redditi 2017 (anno d'imposta 2016) come **onere deducibile dal reddito di lavoro autonomo**

secondo il **criterio di cassa**. I contributi effettivamente dovuti a saldo risultano, però, essere inferiore e pari a 1.500 euro.

L'eccedenza 2016 di 500 viene, quindi, utilizzata in **compensazione** a scomputo dei contributi dovuti in acconto per l'anno 2017 di importo pari a 400 euro.

L'imposta risparmiata, per effetto della deduzione della quota di eccedenza compensata (400 euro), va restituita all'Erario in ossequio a quanto previsto dalla [lettera n-bis\) del comma 1 dell'articolo 17 del Tuir](#), con applicazione, quindi, della **tassazione separata** (rigo RM9 colonna 1), fermo restando la facoltà per il contribuente di **optare** per la **tassazione ordinaria** (rigo RM9 colonna 2).

Ebbene, in questi casi, il meccanismo restitutivo presenta delle **disfunzioni** soprattutto quando il professionista è un contribuente **minimo** o **forfettario** che non produce altri redditi al di fuori di quello derivante dall'attività di lavoro autonomo. Difatti, l'assoggettamento del credito utilizzato alla tassazione separata o all'Irpef ordinaria determinerebbe un **aggravio ingiustificato**, atteso che il risparmio d'imposta fruito in sede deduzione dal reddito è tarato sulla misura dell'**imposta sostitutiva**.

Al fine di aggirare il problema, si ritiene ragionevole che l'importo compensato potrà essere indicato direttamente tra i **componenti positivi del reddito 2017 nel quadro LM**, al rigo LM2, se il soggetto è un minimo, oppure al rigo LM22, nel caso in cui il contribuente sia un forfettario, non essendo previsto alcuno rigo specifico.

Peraltro, non pare corretto che l'**incremento** debba concorrere alla base di calcolo dei contributi INPS 2017, la quale, pertanto, dovrebbe essere **sterilizzata** dell'importo del credito compensato.

Solo così facendo, nel caso prospettato, l'utilizzo del credito INPS in compensazione non sarebbe **in alcun modo penalizzante**.

In alternativa si potrebbe dar rilevanza reddituale al credito compensato portandolo a **riduzione dell'ammontare dei contributi deducibili**. In tal caso nel rigo LM7 (o LM35) troverà spazio l'importo dei contributi deducibili al netto del credito compensato e verrebbe meno il problema relativo all'aumento della base di calcolo dei contributi INPS 2017.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >